

ORIGINALE



## Comune di Cembra Lisignago

PIAZZA MARCONI, 7 38034 – CEMBRA LISIGNAGO (TN)  
C.F.P.Iva : 02401950221  
0461/683018 - FAX. 0461682150  
Sito [www.comunecembralisignago.tn.it](http://www.comunecembralisignago.tn.it)  
Email [protocollo@comune.cembralisignago.tn.it](mailto:protocollo@comune.cembralisignago.tn.it)  
Pec [comune@pec.comune.cembralisignago.tn.it](mailto:comune@pec.comune.cembralisignago.tn.it)



### DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 58              del 20/04/2016

---

**OGGETTO:** IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE – APPROVAZIONE ALIQUOTE, DETRAZIONI E DEDUZIONI D'IMPOSTA PER IL 2016.

---

Il giorno VENTI del mese di APRILE dell'anno DUEMILASEDICI, alle ore 17:30 nella sala delle Adunanze, il Commissario Straordinario dott.ssa avv. Barbara Lorenzi

**EMANA**

il decreto in oggetto.

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE dott. Sponga Fabio.

OGGETTO: IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE – APPROVAZIONE ALIQUOTE, DETRAZIONI E DEDUZIONI D'IMPOSTA PER IL 2016.

## IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

**Premesso che:**

- la L.R. n. 12 dd. 24.07.2015 ha istituito, a far data 01.01.2016, il nuovo Comune di Cembra Lisignago nato dalla fusione dei Comuni di Cembra e di Lisignago;
- la Giunta Provinciale di Trento con proprio provvedimento dd. 30.12.2015 ha nominato il Commissario Straordinario del nuovo Ente;
- la legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14 e ss.mm. “Legge finanziaria provinciale per il 2015” ha istituito l’Imposta immobiliare semplice (IM.I.S.) in sostituzione dell’Imposta municipale propria (I.M.U.P.) e della Tassa per i servizi indivisibili (TA.S.I.);
- la legge provinciale 30 dicembre 2015, n. 21 “Legge finanziaria provinciale per il 2016” ha introdotto modifiche nella disciplina dell’Imposta immobiliare semplice (IM.I.S.) ;
- il protocollo d’intesa in materia di finanza locale per l’anno 2016 -stipulato tra la Provincia Autonoma di Trento ed il Consiglio delle Autonomie Locali - impegna i Comuni ad assumere una politica fiscale e tariffaria diretta a moderare la pressione;
- in forza delle richiamate modifiche della normativa IM.I.S., dal periodo d’imposta 2016, l’abitazione principale, le fattispecie assimilate (sia obbligatoriamente – articolo 5 comma 2 lettera b) – che per scelta facoltativa dei Comuni e le relative pertinenze, sono esenti ma tale esenzione non si applica ai fabbricati delle categorie catastali A1, A8 ed A9 ed alle relative pertinenze per i quali continua a trovare applicazione la normativa IMIS “abitazione principale” in vigore nel 2015 (aliquota ridotta e detrazione);
- secondo le disposizioni della rinnovellata normativa IM.I.S. ed in seguito agli impegni assunti nel richiamato protocollo d’intesa, il quadro delle aliquote nei periodi d’imposta 2016 e 2017 si presenta come di seguito articolato:
  - per i fabbricati iscritti nelle categorie catastali A10, C1, C3 e D2 l’aliquota base nella misura dello 0,55%;
  - per i fabbricati iscritti nelle categorie catastali D1, D3, D4, D6, D7, D8 e D9 l’aliquota base nella misura dello 0,79%;
  - per tutti gli altri fabbricati (tranne le abitazioni principali, fattispecie assimilate e relative pertinenze) e le aree edificabili e fattispecie assimilate l’aliquota base è fissata nella misura dello 0,895%;
  - per il periodo d’imposta 2016, è determinata in € 1.500,00= la deduzione che si applica sulla rendita catastale non rivalutata per i fabbricati strumentali all’attività agricola;
- il proprio precedente decreto n. 52 dd. 20.04.2016 ha approvato il regolamento comunale per la disciplina dell’IM.I.S.;
- il Comune incasserà anche il gettito relativo agli immobili relativi alla categoria catastale D la cui IMUP, ad aliquota base, in passato invece versata allo Stato ma che a fronte di ciò, è prevista una decurtazione dal fondo perequativo provinciale;
- che i mancati proventi derivanti dalla esenzione dell’abitazione principali (ad eccezione di quelle accatastate nelle categorie A/1/A/8 e A/9) e delle relative pertinenze si farà carico la Provincia Autonoma di Trento a mezzo del sopracitato fondo perequativo;
- il citato regolamento IM.I.S., con riferimento alle fattispecie impositive ha previsto in particolare all’art. 5, 3° comma la possibilità di deliberare un’aliquota agevolata per l’unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale e che in essa pongono la residenza anagrafica e la dimora abituale. L’agevolazione è fissata per un solo fabbricato abitativo, e la sua individuazione deve essere effettuata con la comunicazione da presentarsi, a pena di decadenza, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui è iniziato tale utilizzo ed è riconosciuta solo se dimostrata con contratto di comodato registrato. L’assimilazione si applica anche alle eventuali pertinenze, nella misura massima di due unità complessive classificate nelle categorie catastali C2, C6 o C7;

Tutto ciò premesso e considerato;

Si propongono di seguito le aliquote IMIS a valere sul 2016 relative alle diverse fattispecie, come indicate nel seguente prospetto:

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	Aliquota	Detrazione d'Imposta	Deduzione d'Imponibile
Abitazione principale e pertinenze per le sole categorie catastali A/1, A/8 e A/9	0,350%	€ 321,91.=	
Altri fabbricati ad uso abitativo	0,910%		
Fabbricati ad uso non abitativo: <b>Categorie Catastali D/1, D/3, D/4, D/6, D/7, D/8 e D/9</b>	0,750%		
Fabbricati ad uso non abitativo: <b>Categorie Catastali A/10, C/1, C/3 e D/2</b>	0,550%		
Fabbricati strumentali all'attività agricola	0,100%		€ 1.500,00.=
Aree edificabili e altri immobili non compresi nelle categorie precedenti	0,910%		
Abitazioni e pertinenze con comodato	0,500%		

Visto il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione Trentino Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L;

Considerata l'urgenza dell'attuazione del presente decreto ai fini della divulgazione delle aliquote e detrazioni con congruo anticipo rispetto alla prima scadenza del tributo, in modo da consentire i successivi adempimenti organizzativi da parte dell'ufficio tributi comunale, dei contribuenti e dei professionisti e dei CAF che li assistono,

Visti gli allegati pareri di regolarità tecnico-amministrativa e di regolarità contabile sulla proposta del presente decreto – ai sensi dell'art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L;

#### DECRETA

- Di **determinare**, per i motivi meglio espressi in premessa, le seguenti aliquote, detrazioni e deduzioni ai fini dell'applicazione dell'imposta immobiliare semplice per l'anno di imposta 2016:

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	Aliquota	Detrazione d'Imposta	Deduzione d'Imponibile
Abitazione principale e pertinenze per le sole categorie catastali A/1, A/8 e A/9	0,350%	€ 321,91.=	
Altri fabbricati ad uso abitativo	0,910%		
Fabbricati ad uso non abitativo:	0,750%		

<b>Categorie Catastali D/1, D/3, D/4, D/6, D/7, D/8 e D/9</b>			
Fabbricati ad uso non abitativo: <b>Categorie Catastali A/10, C/1, C/3 e D/2</b>	0,550%		
Fabbricati strumentali all'attività agricola	0,100%		€ 1.500,00.=
Aree edificabili e altri immobili non compresi nelle categorie precedenti	0,910%		
Abitazioni e pertinenze con comodato	0,500%		

2. Di **inviare** il presente decreto al Ministero dell'economia e delle finanze, entro 30 giorni dalla data di esecutività del presente provvedimento, ai sensi e secondo le modalità (unicamente telematica) ed entro il termine di cui all'art. 13 comma 13bis del D.L. n. 201/2011, come convertito dalla L. n. 214/2011 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Di **dichiarare**, il presente decreto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 79, 4° comma, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.G.R. n. 3/L del 01.02.2005 per le motivazioni in premessa esposte.

\*\*\*\*\*

Avverso i decreti del Commissario straordinario sono ammessi i seguenti ricorsi:

- a) ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. 2.07.2010 n. 104;
- b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

In materia di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture si richiama la tutela processuale di cui all'art. 120 del D.lgs. 02 luglio 2010, n. 104 in particolare:

- il termine per il ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa è di 30 giorni;
- non è ammesso il ricorso al Presidente della Repubblica.

Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Lorenzi dott.ssa Barbara

IL SEGRETARIO COMUNALE

Sponga dott. Fabio

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

(Art. 79 D.P.Reg. 01.02.2005 nr. 3/L, come da ultimo modificato dal DPReg. 3 aprile 2013 n. 25)

Io sottoscritto Segretario Comunale, certifico che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno **22/04/2016** all'Albo pretorio e all'Albo informatico ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi fino al giorno **02/05/2016**.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Sponga dott. Fabio

CERTIFICAZIONE ESECUTIVITA'

Il presente decreto è stato dichiarato, per l'urgenza, ai sensi dell'art. 79 comma 4 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, come da ultimo modificato dal DPReg. 3 aprile 2013 n. 25, **immediatamente eseguibile**.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Sponga dott. Fabio